



COMUNE DI  
**FIRENZE**



DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
SERVIZIO VIABILITÀ

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPERVISIONE DELLE CAMPAGNE DI INDAGINE GEOGNOSTICA E REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE RELATIVAMENTE AI PROGETTI E AI LAVORI DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO SUI MANUFATTI STRADALI DEL COMUNE DI FIRENZE**

CODICE OPERA

ELABORATO

TITOLO

DATA

**02**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Gennaio  
2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Cristiano Rebecchi

PROGETTISTI

COLLABORATORI

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	01/2022		Sani	Rebecchi	Rebecchi



**INDICE**

Art. 1 - Oggetto Dell'Accordo Quadro .....	4
Art. 2 - Ammontare Dell'Accordo Quadro .....	5
Art. 3 - Descrizione Del Servizio.....	6
Art. 4 - Normativa Applicabile .....	7
Art. 5 – Requisiti di Partecipazione.....	7
Art. 6 - Oneri a carico dell'affidatario .....	10
Art. 7 - Oneri a carico della Committenza .....	11
Art. 8 - Proprietà Intellettuale e Materiale degli Elaborati.....	12
Art. 9 - Incompatibilità con lo Svolgimento del Servizio.....	12
Art.10 - Stima dei Corrispettivi .....	13
Art. 11 - Sicurezza .....	14
Art. 12 - Contratto DI ACCORDO QUADRO - documenti che ne fanno parte.....	15
Art. 13 - Contratti Applicativi - Documenti che ne Fanno Parte - Stipula.....	15
Art. 14 - Discordanze Negli Atti di Contratto.....	15
Art. 15 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto .....	16
Art. 16 - Rapporti In Corso di Esecuzione del Servizio.....	16
Art. 17 - Contestazioni e Riserve .....	16
Art. 18- Cessione del Corrispettivo di Appalto .....	17
Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore Prima della Consegna del Servizio.....	17
Art. 20 - Modifica del Contratto Durante il Periodo di Efficacia - Varianti in Corso D'opera .....	17
Art. 21 - Sospensione del Servizio - Proroghe .....	18
Art. 22 - Garanzie e Coperture Assicurative .....	18
Art. 23 - Durata Dell'Accordo Quadro - Tempo Utile per L'ultimazione dei Servizi dei Singoli Contratti Applicativi .....	19
Art. 24 - Sinistri alle Persone e Danni .....	20
Art. 25 - Pagamenti.....	20
Art. 26- Verifica di Conformità.....	21
Art. 27 - Penali .....	21
Art. 28 - Risoluzione del Contratto .....	21
Art. 29 - Recesso .....	23
Art. 30 - Revisione Prezzi .....	23
Art. 31 - Accordo Bonario - Definizione Delle Controversie .....	23

Art. 32 - Informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR - “Regolamento generale sulla protezione dei dati e della normativa nazionale” ..... 23

## ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

In considerazione della rilevante estensione della rete viaria comunale e della continua necessità di procedere a una serie d'interventi manutentivi e di riqualificazione dei manufatti stradali a sostegno della viabilità l'Amministrazione ritiene necessario procedere all'affidamento del servizio professionale geologico, per l'espletamento delle seguenti attività:

- progettazione di campagne geognostiche per l'esecuzione di indagini in sito e prove di laboratorio che verranno effettuate di volta in volta da laboratori individuati dall'Amministrazione comunale;
- supervisione dell'esecuzione delle campagne di indagine di cui al punto precedente;
- redazione di Relazioni Geologiche (ai sensi dell'art.26 DPR 207/2010) sulla base dei risultati ottenuti dalle campagne di indagine di cui ai punti precedenti o di quelli già acquisiti dall'Amministrazioni nel corso di campagne di indagini precedentemente effettuate e/o da dati già presenti nelle banche dati.

I servizi geologici sopra specificati interesseranno terreni presenti nei cinque quartieri del territorio comunale. In relazione ad una pluralità di interventi manutentivi e di riqualificazione non programmabili né predeterminabili, l'Amministrazione ritiene opportuno pervenire ad un coordinamento unitario dei servizi geologici di supporto ai lavori/progetti tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui far risultare le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi.

Con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nel Capitolato, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e regola quindi i conseguenti contratti applicativi.

Il termine di validità contrattuale del presente accordo quadro è stabilito in **12 (dodici) mesi** indipendentemente dal fatto che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo del tetto massimo di spesa complessiva venga raggiunto in termine minore. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 12 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di ulteriori 12 mesi naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell'Appaltatore.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione dei servizi. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. In ogni caso, come già sopra evidenziato, la durata dell'Accordo Quadro non può superare i 4 anni.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro.

La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi.

Il numero e la tipologia delle prestazioni richieste non sono predeterminati ma saranno determinati dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti applicativi che saranno di volta in volta stipulati. Pertanto l'affidatario non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro. Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'aggiudicataria si obbliga ad assumere i servizi che in seguito le saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo d'importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

Tutti i servizi da eseguirsi in dipendenza del presente Accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e nei relativi allegati.

I contratti applicativi, sottoscritti dal Dirigente del Servizio Viabilità si intenderanno accettati all'atto della firma dell'Appaltatore dei relativi elaborati.

Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento e conterrà le seguenti indicazioni:

- l'oggetto dei servizi da eseguire;
- la descrizione e la consistenza dei servizi;
- i luoghi interessati dai servizi geologici;
- l'importo presunto dei servizi;
- il cronoprogramma dei servizi ed il conseguente termine per l'esecuzione;

L'inadempienza dell'appaltatore, nonché la mancata presa in consegna dei servizi relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

Per ciascun contratto applicativo, l'esecuzione del servizio ha inizio la firma del relativo Verbale di avvio dell'esecuzione del servizio.

È facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipula formale del contratto di Accordo Quadro; in tal caso il Direttore del Servizio/R.U.P. indica espressamente nel contratto applicativo i servizi da iniziare immediatamente. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore del servizio tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.

L'inadempienza dell'appaltatore nei confronti delle condizioni offerte in sede di partecipazione alla procedura di affidamento dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art.1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo risarcimento del maggior danno.

## **ART. 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

### **1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso ammonta a **€ 39.000,00** (euro Trentanovemila/00) al netto di cassa e IVA.

Accordo Quadro per l'esecuzione del servizio di progettazione e supervisione delle campagne di indagine geognostica e redazione delle relazioni geologiche relativamente ai progetti e ai lavori delle opere di consolidamento sui manufatti stradali del Comune di Firenze		
<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO DI ACCORDO QUADRO</b>		
	<b>IMPORTO TOTALE SERVIZI e LAVORI</b>	
A1	Importo Servizi	€ 39.000,00
A2	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1)	€ 39.000,00
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE SERVIZI</b>	<b>€ 39.000,00</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	INPS o Cassa (2%)	€ 780,00
B2	IVA	€ 8.751,60
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 9.531,60</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVI DEL SERVIZIO (A+B)</b>	<b>€ 48.531,60</b>

Il ribasso offerto sarà applicato sul Valore dell'incarico determinato, per ogni contratto applicativo, con le modalità descritte all'articolo 10 del presente capitolato.

Tale corrispettivo massimo di servizi affidabili rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che, presumibilmente, verranno stipulati in virtù dell'Accordo quadro.

Il calcolo del valore degli incarichi oggetto dei singoli contratti applicativi sarà effettuato prendendo a riferimento il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché la circolare 435/2019 del Consiglio Nazionale dei Geologi, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante non assume nessun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo.

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. eeeee) ed all'art. 59, comma 5-bis del "Codice".

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

In relazione alle effettive necessità che di volta in volta si renderanno necessarie si procederà all'affidamento con contratti applicativi dei servizi richiesti, sulla base delle clausole previste nel presente Accordo Quadro.

Il presente Capitolato disciplina l'incarico professionale di natura tecnica, conferito a soggetti esterni all'Amministrazione, relativi alle prestazioni dei servizi di progettazione di campagne geognostiche, supervisione dell'esecuzione delle campagne di indagine e redazione di Relazioni Geologiche (ai sensi dell'art.26 DPR 207/2010) nell'ambito di opere realizzate dal Comune di Firenze Servizio Viabilità nel periodo temporale di validità dell'accordo quadro.

Tutte le attività dovranno essere svolte con il coordinamento e la verifica del R.U.P. e del D.E.C.

L'affidatario, per espletare l'incarico di cui sopra, dovrà/potrà avvalersi:

- dei documenti e dati in possesso del Comune di Firenze in particolare dei documenti di progetto disponibili alla data di conferimento incarico;
- delle indagini geologiche e prove di laboratorio eventualmente svolte da Comune di Firenze;
- di altre informazioni comunque utili, da reperirsi a propria cura.

Il presente Capitolato, debitamente sottoscritto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto relativo all'Incarico anche se non materialmente allegato allo stesso.

#### **ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE**

1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice"); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal *D.Lgs. 6/9/2011 n. 159* "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018; dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

#### **ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento regolata dal presente Capitolato devono essere iscritti all'albo/collegio nei rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri Stati appartenenti alla Comunità Europea secondo i requisiti di cui al comma successivo ed essere in possesso dei requisiti.
2. Ai sensi dell'art 24, comma 5, dei D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Professionista incaricato deve essere iscritto all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, ed essere in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza (D.U.R.C.).
3. Le competenze professionali ed i ruoli (figure) professionali minimi richiesti per l'espletamento del servizio in appalto, riferite a persone fisiche distinte, sono di seguito indicate:

RUOLO	REQUISITO	N. DELLE PERSONE FISICHE
Geologo	<b>Laurea specialistica</b> 82/S (Scienze tecnologie per l'ambiente e territorio) 85/S (Scienze geofisiche) 86/S (Scienze geologiche) <b>Laurea magistrale</b> LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio) LM-79 (Scienze geofisiche) LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)	1

<p><b>Laurea "vecchio ordinamento"</b> Scienze geologiche Ingegneria mineraria</p> <p>o titoli di studio equipollenti a quelli precedentemente elencati.</p> <p>Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'Ordine professionale dei Geologi.</p>	
---	--

4. Con riferimento alle prestazioni da rendere la struttura operativa progettuale, come definita al comma 3, deve necessariamente comprendere all'interno della stessa almeno N° 1 Geologo in possesso dei requisiti indicati, ed iscritto al relativo Ordine Professionale.

5. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. In particolare dovrà essere indicato il nominativo del Geologo in possesso dei requisiti indicati al comma 3.

6. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incaricati o associati all'affidatario, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui ai commi 3,4, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

7. Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'eventuale raggruppamento affidatario dell'incarico. Il professionista subentrante dovrà essere in possesso di caratteristiche equivalenti o superiori a quelle dichiarate in fase di offerta per il professionista sostituito.

8. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nome e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle indicate al successivo comma 9.

9. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti ai contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

10. È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e d'ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile.
11. Non possono partecipare i professionisti che:
1. abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
  2. abbiano abbandonato un incarico già affidato dal Comune di Firenze;
  3. non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione di lavori pubblici.
12. L'operatore economico deve garantire la presenza di un Geologo di cui al comma 3 in una delle seguenti forme:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
  - associato di una associazione tra professionisti;
  - socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria
  - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dai d.m. 2 dicembre 2016, n. 263,
13. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
14. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara:
- in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete.
  - in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
  - in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
15. I consorzi stabili di cui al precedente comma 9 lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale,
16. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
17. Qualora l'incarico regolato dal presente Capitolato sia conferito a due o più professionisti, qualunque sia il rapporto tra loro sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale, o altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un unico professionista.
18. In caso di società o associazione di professionisti già formalizzata con atto notarile, questo dovrà essere prodotto, in copia conforme all'originale per la partecipazione ed in caso di affidamento dovrà essere prodotto ed allegato in copia autentica al contratto disciplinare di incarico e i professionisti saranno considerati, sia ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento che in fase contrattuale, responsabili secondo le risultanze del predetto atto che, pertanto, deve esplicitare resistenza dei requisiti e delle modalità di assunzione degli incarichi e della eventuale ripartizione delle responsabilità e delle competenze. In ogni caso è individuato un soggetto unico, con funzioni di capogruppo.

19. In caso di organizzazione professionale temporanea o comunque non formalizzata, la composizione di tale associazione deve risultare da apposita dichiarazione di tutti i componenti all'atto della partecipazione alla procedura di affidamento dell'incarico,
20. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
- l'individuazione del professionista capogruppo;
  - le competenze dei singoli associati e le parti di prestazioni che saranno svolte da ciascuno;
  - la ripartizione percentuale dei corrispettivi tra gli associati.
21. Le associazioni di cui innanzi si definiscono:
- orizzontali qualora tutti i professionisti abbiano le medesime competenze e si ripartiscano le prestazioni in modo sostanzialmente uniforme sotto il profilo della qualità;
  - verticali qualora uno o più professionisti abbiano competenze limitate ad alcuni segmenti della prestazione e le prestazioni stesse siano distribuite in funzione delle predette competenze, quali ad esempio le prestazioni geologiche espletate da un geologo o le prestazioni di calcolo impiantistico, ovvero qualora, anche nell'identità delle competenze, le prestazioni siano distribuite per segmenti precisi e separabili, quali il calcolo strutturale, la contabilità dei lavori o le prestazioni archeologiche.
22. Un'associazione può essere contemporaneamente in parte orizzontale e in parte verticale e può essere costituita, oltre che da singoli professionisti, anche da associazioni o società professionali già formalmente costituite.
23. L'associazione non può comunque mutare la propria composizione dopo la presentazione dell'offerta e/o l'affidamento dell'incarico, salvo i casi di morte, fallimento, perdita dei requisiti, interdizione, inabilitazione, sospensione o radiazione dall'albo professionale, cessazione dell'attività o altro impedimento irrimediabile in capo ad uno degli associati diversi dal capogruppo. Qualora tali eventi si verificano in capo al capogruppo il rapporto contrattuale potrà proseguire con altro professionista che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente articolo e dalla legislazione vigente (art. 48 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) purché abbia requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni si procederà a recedere dal contratto. Qualora tali eventi si verificano in capo a uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro professionista subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni di servizi ancora da eseguire.
24. Al capogruppo spetta la rappresentanza dei professionisti nei riguardi della Stazione Appaltante per tutti gli atti dipendenti dal contratto fino all'estinzione del rapporto nonché il coordinamento dell'attività di tutti i professionisti; ferma restando la responsabilità in solido tra tutti i professionisti in caso di associazione di tipo orizzontale e la responsabilità in solido del capogruppo ma limitata ai singoli settori di propria competenza per i professionisti mandanti in un'associazione di tipo verticale.
25. Per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 6 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

- Tutti gli elaborati e documenti relativi allo svolgimento del servizio affidato devono essere sottoscritti e **timbrati** dal professionista/i.
- Tutti gli elaborati, così come in caso eventuale di variante, devono essere comprensivi della consegna degli eventuali elaborati grafici, e descrittivi. In particolare il tecnico incaricato si deve impegnare a:

- a) produrre almeno 1 (una) copia cartacea di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione. A richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (controinteressati, collaudatori, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
  - b) produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettera a), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatto a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, **in formato standardizzato editabile** tipo .DXF, .DWG, .PLN, .DOC, .XLS, .DCF o compatibili, **ed una copia in formato .PDF debitamente firmata e timbrata conforme all'originale**. Non devono essere riscontrate discrepanze tra le versioni cartacee e quelle su supporto informatico.
3. In caso di errori od omissioni nello svolgimento del servizio, la Committenza può richiedere all’Affidatario di rieseguire il servizio senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa professionale.
4. La prestazione da rendere comprende, tra l’altro, l’onere della partecipazione dell’Affidatario alle riunioni:
- a) convocate presso il RUP o la stessa Amministrazione per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione al progetto in fase di realizzazione;
  - b) eventuali riunioni convocate presso enti autorizzativi (ad esempio AATO, Provincia, Regione, Comune, Soprintendenza beni culturali, etc.) per chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessità, in relazione alla prestazione svolta.
5. Rimanendo l'appaltatore organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.
6. Resta a carico dell'affidatario del servizio ogni onere strumentale e organizzativo ivi compresi oneri per sopralluoghi e trasferte necessari per l'espletamento delle prestazioni se non diversamente stabilito dal presente Capitolato fra cui:
- tutte le spese di trasporto (personale e strumentazione), vitto ed alloggio ed eventuali oneri connessi;
  - spese per certificati di conformità e/o tarature strumenti necessari per lo svolgimento del servizio;
  - nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste;
  - tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti.

#### **ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENZA**

1. La Committenza si impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d’incarico, con particolare riguardo alla documentazione relativa alla progettazione esecutiva, servitù e atti bonari e accordi con proprietari stipulati.
2. La Committenza si impegna, inoltre, a:
  - convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento" in relazione agli spostamenti o potenziamenti o variazione dei sottoservizi o degli impianti;
  - ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare nel caso fosse necessario la predisposizione di un eventuale progetto di variante;

- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione nella disponibilità della Committenza, nel rispetto degli orari e delle prescrizioni/indicazioni della Committenza, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'Affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

#### **ART. 8 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MATERIALE DEGLI ELABORATI**

1. Restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'Incarico.
2. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'Incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Stazione Appaltante, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Stazione Appaltante. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione Appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo. Nei casi particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il preventivo benestare della Stazione Appaltante sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere rese alla Stazione Appaltante nell'ambito dell'Incarico, che intendesse esporre o produrre.

#### **ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Al fine di evitare situazioni d'incompatibilità, ha applicazione la disciplina in tema di conflitto di interesse (art, 42, comma 4, del Codice).
2. Fino al termine dell'esecuzione del servizio, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e linee guida ANAC ivi comprese quelle dell'Ordine Professionale di appartenenza. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni, sia per sé medesimo sia per i suoi eventuali collaboratori.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del Codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento

degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

#### ART.10 - STIMA DEI CORRISPETTIVI

Il calcolo del valore degli incarichi oggetto dei singoli contratti applicativi sarà effettuato prendendo a riferimento il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché la circolare 435/2019 del Consiglio Nazionale dei Geologi, secondo la formula: Valore dell'incarico= Compenso Professionale (CP) + spese e oneri accessori.

In particolare:

$CP = V \times P \times G \times Q$ .

dove

- V=valore dell'opera  
In riferimento ai servizi di
  - progettazione di campagne geognostiche = valore complessivo delle indagini e delle prove oggetto della progettazione (al netto dell'IVA);
  - supervisione dell'esecuzione delle campagne di indagine = valore complessivo delle indagini e delle prove effettuate dal laboratorio incaricato dall'Amministrazione (al lordo del ribasso offerto dal laboratorio e al netto dell'IVA);
  - redazione di Relazioni Geologiche (ai sensi dell'art.26 DPR 207/2010) = valore dell'opera oggetto di progettazione (al netto dell'IVA).
- P= parametro base sul valore dell'opera=  $0.03 + 10 / V^{0.4}$
- G= grado di complessità dell'opera, si assume il valore  
In riferimento alla classificazione delle opere che saranno oggetto di progettazione da parte dell'Amministrazione e per le quali sarà necessario effettuare campagne di indagine geognostica, prove di laboratorio sulle terre e redazione della Relazione Geologica si considera  
Categoria: Strutture (B)  
Destinazione funzionale: strutture, opere infrastrutturali puntuali  
Id. Opere:  
S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.  
Grado di complessità (G): 0.90
- Q= parametro relativo alla specificità della prestazione  
In riferimento ai servizi di
  - progettazione di campagne geognostiche = QbIII.01 (relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi)= 0,12
  - supervisione dell'esecuzione delle campagne di indagine = Qcl.01 (direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione)= 0,38
  - redazione di Relazioni Geologiche (ai sensi dell'art.26 DPR 207/2010) = QbII.13 (Relazione geologica)= 0,133 per  $V \leq 250.000,00$   
0,107 sull'eccedenza fino a 500.000,00  
0,096 sull'eccedenza fino a 1.000.000,00

L'importo delle spese e degli oneri accessori verrà, infine, determinato per ogni Contratto Applicativo in misura non superiore al 25% del compenso.

L'offerta dovrà essere completata con le indicazioni delle aliquote della cassa di appartenenza e dell'IVA.

Il compenso netto che sarà corrisposto al Professionista per tutte le attività sopra descritte, nessuna esclusa, verrà valutato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara sulla parcella lorda, a tale importo saranno sommati i contributi previdenziali e l'IVA.

Tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento della prestazione sono a carico del professionista.

#### **ART. 91 - SICUREZZA**

1. L'affidamento rientra fra i servizi di natura intellettuale. Tutti coloro che hanno accesso al cantiere beneficiano delle misure di sicurezza che apprestano le imprese esecutrici dei vari interventi. Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero (salvo casi particolari da individuare a seconda delle necessità nei singoli contratti applicativi), in quanto ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato XV e ad attenersi alle procedure indicate dal coordinatore per l'esecuzione.

4. In caso di presenza e sopralluoghi in cantiere o in impianti, il personale della ditta affidataria del servizio dovrà attenersi alle seguenti disposizioni e obblighi:

- a) obbligo di prendere visione delle planimetrie dei "percorsi di fuga e presidi antincendio" affisse negli impianti e nei locali degli edifici, al fine di localizzare, i pulsanti di emergenza, le uscite di sicurezza e i punti di raccolta;
- b) obbligo di indossare gli indumenti di lavoro e di usare i mezzi protettivi individuali;
- c) obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- d) obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma affissi all'interno delle strutture aziendali e di attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- e) obbligo di effettuare la movimentazione di materiale e cose in sicurezza e con l'ausilio di idonee attrezzature conformi alle norme di legge vigenti;
- f) obbligo di richiedere l'intervento del referente del Comune di Firenze, in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- g) obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo;
- h) obbligo nell'eventualità di lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate, di delimitare le zone sottostanti per evitare la presenza di personale nell'area interessata;
- i) divieto di abbandonare/depositare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, se ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza;
- j) divieto di abbandonare/depositare mezzi, materiali e/o attrezzature in luoghi che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
- k) divieto di usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà altrui;
- l) divieto di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;

- m) divieto di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- n) divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio servizio;
- o) divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- p) divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- q) divieto di accedere, senza specifica autorizzazione, all'Interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- r) non impartire disposizioni alle maestranze se non per segnalazioni di pericolo imminente.

#### **ART. 102 - CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE**

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato Speciale e:

- A) la Relazione Tecnica Illustrativa

#### **ART. 113 - CONTRATTI APPLICATIVI - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE - STIPULA**

Saranno parte integrante dei singoli contratti applicativi, fermo restando quanto valido per l'Accordo Quadro:

- A) il disciplinare d'incarico sottoscritto dal Dirigente
- B) Gli elaborati tecnici sottoscritti dal RUP, che saranno parte integrante del Disciplinare.

I contratti applicativi si intenderanno accettati all'atto della firma per accettazione del relativo disciplinare di incarico trasmesso al professionista a mezzo PEC dalla Stazione Appaltante, completo dei relativi allegati.

Per ogni contratto applicativo verrà redatto un verbale di avvio del servizio ed un verbale di ultimazione del servizio per dare inizio e conclusione ai servizi richiesti nel contratto applicativo stesso.

La conclusione di ogni contratto applicativo coincide con l'accettazione della prestazione da parte della Stazione Appaltante e la conseguente liquidazione della relativa fattura; l'importo della fattura sarà ricavato da una contabilità a misura delle effettive prestazioni svolte.

Con ciascun contratto applicativo saranno disposte le prescrizioni tecniche dell'intervento e conterrà le seguenti indicazioni:

- l'oggetto dei servizi da eseguire;
- la descrizione e la consistenza dei servizi;
- le categorie dei servizi costituenti l'intervento da realizzare;
- l'importo presunto dei servizi e la relativa modalità di pagamento;
- il cronoprogramma dei servizi ed il conseguente termine per l'esecuzione;

#### **ART. 124 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO**

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.
5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione del Servizio.

#### **ART. 135 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. È affidata al RUP la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull'intero ciclo dell'appalto che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione (DEC), fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di nominare un soggetto diverso nei casi previsti dall'art.16 comma 1 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49.
2. Il Direttore dell'Esecuzione costituirà il riferimento dell'affidatario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo del servizio e la gestione dei rapporti contrattuali con l'Amministrazione.

#### **Art. 146 - RAPPORTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione concedente il servizio, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).
  2. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, valutando l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi, adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte.
  3. Il D.E.C. avrà i compiti previsti dal titolo III del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49
  - 4 trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dell'esecuzione della corrispondenza del servizio svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei servizi effettivamente eseguiti.
  5. L'Affidatario dovrà strutturare la propria organizzazione in modo che vi sia un unico soggetto di riferimento al quale l'Amministrazione Comunale possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
  6. L'Affidatario, pertanto, è tenuto a designare/nominare, a proprio totale carico e ad onere, il Responsabile della Esecuzione del Contratto (R.E.C.), reperibile, il cui nominativo unitamente ai recapiti sarà comunicato per iscritto all'Amministrazione Comunale.
- Il R.E.C. provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'incarico risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

#### **ART. 157 - CONTESTAZIONI E RISERVE**

1. L'Affidatario del Servizio trasmette a mezzo PEC al Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, eventuali contestazioni o riserve, entro 15 giorni dall'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore, a pena di decadenza.

2. Le contestazioni o riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Affidatario ritiene gli siano dovute.

#### **ART. 18- CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO**

1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l’attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.

2. Ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione Comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

3. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

4. È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del rapporto di subappalto.

#### **ART. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEL SERVIZIO**

1. Prima della consegna del servizio l’Appaltatore deve consegnare al Direttore del Servizio la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 18 del presente Capitolato;
- 2) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che l’Appaltatore trasmette, prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- 3) la documentazione prevista dal D.lgs.81/2008.

#### **ART. 160 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - VARIANTI IN CORSO D’OPERA**

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata dal RUP.

2. Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016. Il Direttore dell’Esecuzione lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

3. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell’Esecuzione gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei servizi compresi nel presente appalto.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo Quadro per un massimo di mesi **12 (dodici)** dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a servizi che si rendessero necessari. La

proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. Il professionista è obbligato ad accettare la proroga.

#### **ART. 171 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - PROROGHE**

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal Direttore del Servizio esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del Codice. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 del citato art. 107 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento dell'invio del contratto applicativo.
2. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal Direttore del Servizio, nel caso del servizio di supervisione dell'esecuzione delle campagne di indagine qualora siano sospese le attività oggetto della campagna di indagine.

#### **ART. 182 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

##### **A) GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2. La garanzia copre:
  - a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
  - b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
  - c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
  - d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve permanere fino al certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione del servizio e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. e dall'art. 103 co.5 del Codice.
6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 di cui al co.9 dell'art. 103 del Codice.
7. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

#### **B) POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

8. Senza eccezioni o riserve restano a totale carico dell'Affidatario ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni subiti dall'Amministrazione o da terzi connessi e derivanti dall'esecuzione del servizio assunto in affidamento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Firenze, salvi gli interventi in favore dell'Affidatario da parte di società assicuratrici.
11. L'Affidatario risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio tecnico allo stesso affidato e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
12. L'Affidatario è obbligato a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, tenendo quindi conto delle specificità del servizio tecnico assunto, per una durata pari alla durata della cauzione definitiva, una polizza di responsabilità civile professionale che copra i rischi derivanti da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, omissioni, errata applicazione di norme, ecc. nello svolgimento dell'attività affidata, con specifica appendice di riferimento all'incarico assunto.
13. La polizza, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
14. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
15. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
16. Per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario trasmette nel termine che sarà comunicato, alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice dei Contratti
17. il massimale per la copertura assicurativa contro i rischi è stabilito essere non inferiore ad € 500.000,00.

#### **ART. 193 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

1. La durata dell'Accordo Quadro è di **12 (dodici) mesi** naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula dell'Accordo Quadro o, in alternativa, fino all'esaurimento delle risorse economiche disponibili. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico al termine dei 12 mesi, di estendere la durata dell'Accordo Quadro di **ulteriori 12 (dodici) mesi**, ciò senza pretese da parte dell'Appaltatore. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di contratti applicativi esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli stessi per l'ultimazione dei servizi nei termini indicati dal Capitolato speciale d'appalto e fermo quanto previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16.
2. La durata del periodo concesso per l'esecuzione dei servizi è definita nel singolo contratto applicativo.

**ART. 204 - SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI**

1. Qualora nella esecuzione dei servizi avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore del Servizio compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

**ART. 215 - PAGAMENTI**

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per ogni contratto applicativo, sul valore del contratto applicativo di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio.  
Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l'anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall'Accordo Quadro.
2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati secondo il cronoprogramma dei lavori/servizi, e comunque, prima della liquidazione finale del singolo Contratto Applicativo.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna del servizio ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
5. La Stazione appaltante procede al pagamento dei servizi solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'appaltatore. Conseguentemente, ai fini del pagamento, l'Amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
6. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

7. I pagamenti relativi sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione di regolare fattura da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori, fatta salva la permanenza della regolarità fiscale, contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

8. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **ART. 26- VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Ai sensi dell'art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il certificato di regolare esecuzione è emesso, dal R.U.P., non oltre **tre mesi** dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto applicativo.

#### **ART. 27 - PENALI**

1. Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nella misura del uno per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo.

2. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

3. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto di accordo quadro. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Capitolato Speciale di Appalto.

#### **ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- 1) qualora il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016;
- 2) per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, co1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale;
- 3) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei documenti di gara;
- 4) qualora l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento, nei seguenti casi relativi sia al contratto di Accordo Quadro sia ai singoli Contratti Applicativi:

- 1) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di partecipazione o per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 2) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio/lavori (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
- 4) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016);
- 5) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 6) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 7) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore del Servizio all'Appaltatore per la consegna di cui all'art. 19 del Decreto 7 marzo 2018 , n. 49;
- 8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).
- 9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016);
- 10) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa;
- 11) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, come previsto all'art. 41 del presente Capitolato Speciale di Appalto;
- 12) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

7. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale del servizio dell'appalto risolto, l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i

servizi ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Codice.

8. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.

9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 29 - RECESSO**

1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei servizi eseguiti.

2. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

#### **ART. 30 - REVISIONE PREZZI**

1. Il rischio dell'esecuzione del servizio è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato.

2. Non è possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto.

#### **ART. 31 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.Lgs. n.50/2016. È esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016.

2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

#### **ART. 32 - INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR - "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI E DELLA NORMATIVA NAZIONALE"**

Finalità del trattamento: i dati personali forniti dall'operatore saranno raccolti presso il Comune di Firenze per le finalità di gestione della procedura di gara. Il trattamento dei dati personali persegue esclusivamente finalità istituzionali, e comunque le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, tramite l'inserimento in banche dati informatizzate e l'aggiornamento di archivi informatici e/o cartacei. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla vigente normativa generale o di settore.

Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della presente procedura e/o all'erogazione della prestazione e/o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del trattamento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - P.IVA 01307110484; PEC: [protocollo@pec.comune.fi.it](mailto:protocollo@pec.comune.fi.it); Centralino: +39 055055.

Il Responsabile del trattamento è il direttore della direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o autorizzati al trattamento dei dati.

Diritti dell'interessato: in ogni momento, l'interessato potrà:

1. esercitare il diritto di accesso ai dati propri personali, ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la portabilità dei dati, revocare l'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail: [protocollo@pec.comune.fi.it](mailto:protocollo@pec.comune.fi.it). Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà svolgere la procedura e/o erogare il servizio e/o prestare l'attività richiesta;
2. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
3. rivolgersi al Responsabile Protezione Dati del Comune al seguente indirizzo e-mail: [rpdprivacy@comune.fi.it](mailto:rpdprivacy@comune.fi.it).

Firenze lì, 24/01/2022

Il R.U.P .  
Ing. Cristiano Rebecchi